



Allegato 1

Piano straordinario per l'occupazione

**Asse IV
Misura IV.1**

Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle piccole e medie imprese mediante prestiti partecipativi

Bando

(Approvato con Determinazione dirigenziale n. del Responsabile della Direzione regionale Attività produttive)

1. Riferimenti normativi

- Normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
 - Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;
 - Decisione della Commissione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 – Italy – Limited amount of compatible aid under the Temporary Framework;
 - Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
 - Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis');
 - Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e s.m.i..

- Normativa nazionale:
 - D.p.c.m. 3/6/2009 “Modalità di applicazione della Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Atti normativi regionali:
 - l.r. 24/11/2004 n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive);
 - l.r.4/12/2009 n. 30 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria);
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 90- 12924 del 21/12/2009 che definisce i contenuti generali della presente misura.

2. Finalità del bando e dotazione finanziaria

Il presente bando è finalizzato a rendere più solida la struttura patrimoniale delle piccole e medie imprese ed a diversificarne le fonti di finanziamento, mantenendone inalterata l'autonomia gestionale.

La misura è finanziata nell'ambito del 'Programma 2006/2010 per le attività produttive', basato sulla legge regionale n. 34/2004, in attuazione del 'Piano straordinario per l'occupazione' - Asse IV - misura IV.1 - approvato dalla giunta regionale il 21/6/2010.

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad **€ 18.350.000,00 (diciottomilionitrecentocinquantamila)**.

3. Beneficiari

Potranno accedere ai benefici previsti dal presente Bando, le imprese piemontesi che:

1. siano classificabili come PMI, assumendo a riferimento la definizione di cui all'art. 2, comma 1, n. 7) del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 che rinvia all'Allegato 1 del medesimo regolamento comunitario;
2. siano costituite al momento della presentazione della richiesta di finanziamento, nella forma di S.p.A, S.r.l. o S.a.p.a. e abbiano almeno due bilanci approvati;
3. siano da considerarsi finanziariamente sane e con solide prospettive di sviluppo; sono considerate tali le imprese che abbiano merito di credito in base alla normale policy delle banche;
4. con riferimento alle unità locali dell'impresa presenti in Piemonte, siano attive in uno dei settori elencati (con riferimento al codice primario ATECORI 2007) nell'allegato I al presente Bando, esercitando in tali unità locali l'attività prevalente;
5. non siano soggette - al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dal presente bando - a procedure concorsuali in corso o non versino in stato di insolvenza dichiarato secondo le vigenti norme di legge;
6. non siano classificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti

compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e s.m.i.¹.

I requisiti di cui ai punti 4) e 5) saranno verificati in base alle informazioni desumibili dalla visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale") effettuata da Finpiemonte s.p.a..

4. Iniziative ammissibili

Saranno concessi prestiti alle imprese con le caratteristiche individuate all'articolo 3 del presente bando, i cui soci abbiano deliberato un aumento di capitale non inferiore a € 50.000 a fronte di programmi di miglioramento aziendale.

L'operazione di aumento di capitale sarà ammissibile alle seguenti condizioni:

- a. nel caso in cui dall'ultimo bilancio approvato (precedente la data della delibera di aumento di capitale) risulti che il rapporto tra Patrimonio Netto (PN) e Totale Passivo (TP) sia minore od uguale al 10%, l'aumento di capitale (AC) dovrà determinare la seguente nuova situazione: $(PN+AC) / (TP+AC+Fin) > 10\%$, dove (Fin) esprime il valore del finanziamento agevolato di cui all'art.5;
- b. nel caso in cui dall'ultimo bilancio approvato (precedente la data della delibera di aumento di capitale) risulti che il rapporto tra Patrimonio Netto (PN) e Totale Passivo (TP) sia superiore al 10%, l'aumento di capitale dovrà essere uguale o maggiore del 20% del totale del Patrimonio Netto (PN)

L'aumento di capitale dovrà risultare da apposita delibera di assemblea dell'impresa richiedente ed essere perfezionato con le seguenti modalità:

- mediante apporto di denaro e/o accantonamenti a riserva di utili realizzati a partire dall'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
- in data successiva alla data di presentazione della domanda ed entro i 48 mesi successivi alla data di concessione dell'agevolazione;
- almeno nella misura del 50% del finanziamento complessivo ottenuto, entro 24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione;

¹ Art. 1 comma 7 del Regolamento (CE) n. 800/08. "Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

oppure

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma."

Le condizioni di cui alla lettera c) verranno verificate in base alle informazioni desumibili dalla visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale") effettuata da Finpiemonte s.p.a.

- almeno nella misura del 75 % del finanziamento complessivo ottenuto, entro 36 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione .

Gli aumenti di capitale sociale e i versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale si intenderanno perfezionati alla data in cui il versamento stesso è effettuato o, in alternativa, alla data della delibera dell'assemblea che destina l'utile d'esercizio all'apposita riserva di cui all'art. 9.

Non sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale eseguiti con conferimenti di beni in natura o di crediti e gli aumenti di capitale eseguiti mediante passaggio di riserve a capitale sociale (articoli 2440 e 2442 del Codice Civile).

5. Forma ed entità dell'agevolazione

L'aiuto si concretizza nella concessione di:

- un finanziamento agevolato a copertura del 100% dell'aumento di capitale sociale sottoscritto ed ammesso;
- un contributo a fondo perduto, fino al massimo del 5% della quota di finanziamento erogata con fondi pubblici regionali e nei limiti dell'intensità d'aiuto prevista dal presente bando, espressa in equivalente sovvenzione lordo,

Il finanziamento agevolato verrà erogato in un'unica soluzione con la seguente modalità:

- 70% con fondi regionali a tasso zero (con un limite massimo di € 1.000.000,00);
- 30% con fondi bancari alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.

Il finanziamento dovrà essere restituito in 60 mesi (di cui 12 di preammortamento).

Il contributo a fondo perduto sarà erogato in un'unica soluzione alla conclusione dell'operazione, secondo quanto previsto al successivo art. 7.

Le agevolazioni sono concesse con riferimento ad una delle seguenti basi giuridiche ,a scelta dell'impresa:

linea A). per le domande presentate entro il 15 settembre 2010 (relativamente alle quali l'aiuto deve essere concesso entro il 31/12/2010),l'agevolazione è concessa ai sensi del punto 4.2 "Importo di aiuto limitato e compatibile" della "Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 83/01) (di seguito: Comunicazione della Commissione) e dell'art. 3 "Aiuti di importo limitato" del D.p.c.m. 3/6/2009 "Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (come approvato dalla Decisione della Commissione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 – Italy – Limited amount of compatible aid under the Temporary Framework).In tal caso l'intensità d'aiuto dell'agevolazione non potrà superare i 500.000 euro in equivalente sovvenzione lordo.

Linea B). per le domande presentate in qualunque tempo, l'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis').

In tal caso l'intensità d'aiuto dell'agevolazione non potrà superare i 200.000 euro in equivalente sovvenzione lordo.

6. Procedura di accesso all'agevolazione

6.1 Presentazione delle domande

- Le domande devono essere inoltrate via internet compilando l' apposito modulo telematico reperibile sul sito <http://www.regione.piemonte.it/industria/por/procedura.htm> a partire dal **20 luglio 2010** (previo accreditamento, da effettuare accedendo al medesimo recapito web sopra indicato)
- Le domande a valere sulla linea A) potranno essere inoltrate fino al 15 settembre 2010 onde consentire la concessione dell'aiuto entro il 31/12/2010. La facoltà di presentazione della domanda a valere sulla linea A) potrà tuttavia essere prorogata –con determinazione dirigenziale- qualora la Comunicazione della Commissione (2009/C 83/01) venga modificata mediante proroga(oltre il 31/12/2010) della scadenza del 'Quadro di riferimento temporaneo comunitario'
- Le domande a valere sulla linea B) (*de minimis*) potranno essere inoltrate in qualunque tempo, fino a quando non venga disposta la chiusura del presente bando
- La versione cartacea della domanda, messa a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione in modalità telematica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e inviata (con apposizione di una marca da bollo ogni 4 pagine, ex D.M. 20/08/92), esclusivamente tramite raccomandata A/R corredata di tutti gli allegati obbligatori, a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), entro cinque giorni lavorativi dall'invio telematico.
- La documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda è la seguente:
 - I. Copia- conforme all'originale- della delibera dell'assemblea dei soci relativa all'aumento di capitale;
 - II. copia dell'ultimo bilancio approvato prima della delibera di aumento di capitale;
 - III. fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante dell'impresa che sottoscrive la domanda, in corso di validità..
- Si considerano decadute e non saranno pertanto prese in considerazione le domande non seguite dalla copia in formato cartaceo inoltrata entro il termine prescritto; analogamente non saranno prese in considerazione le domande inoltrate in formato cartaceo non precedute dall'invio telematico o prive degli allegati obbligatori.
- La procedura è 'a sportello': le domande saranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. L'ordine cronologico di presentazione delle domande viene determinato dal protocollo telematico assegnato automaticamente dal sistema informatico al momento dell'inserimento.

6.2 Istruttoria, concessione ed erogazione del finanziamento

- Finpiemonte, acquisito il parere vincolante del Gruppo Tecnico di Valutazione appositamente istituito, si esprime sulla ammissibilità della domanda presentata, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. La valutazione è effettuata con riferimento ai requisiti e ai presupposti soggettivi ed oggettivi prescritti dal bando per l'accesso alle agevolazioni.
- In caso di valutazione positiva, tale esito è comunicato all'istituto di credito indicato dall'impresa richiedente, ai fini della valutazione della fattibilità finanziaria dell'operazione.
- L'istituto bancario prescelto dall'impresa per l'attivazione del finanziamento può essere sostituito da altro istituto bancario una sola volta, salvo che la sostituzione dipenda da causa non imputabile all'impresa; la variazione dovrà essere comunicata dal beneficiario a Finpiemonte.
- La banca delibera entro 60 giorni dalla richiesta di Finpiemonte. La valutazione positiva della banca costituisce presupposto per l'adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione da parte di Finpiemonte cui seguirà, compatibilmente con la disponibilità delle risorse pubbliche, l'erogazione del finanziamento. La valutazione della banca è insindacabile: una eventuale delibera negativa comporta l'adozione - da parte di Finpiemonte - di un provvedimento di non ammissione all'agevolazione.

Prima di procedere alla concessione formale dell'agevolazione, dovranno pervenire a Finpiemonte s.p.a.

- il certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura di competenza, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia;
- Il documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.);
- le dichiarazioni da rilasciarsi in base alla c.d. giurisprudenza 'Deggendorf';
- la dichiarazione ai fini del 'de minimis'.

In caso di valutazione negativa, prima di adottare il provvedimento di non ammissione all'agevolazione Finpiemonte comunica all'impresa i motivi che ostano all'ammissione all'agevolazione; entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

7. Conclusione dell'operazione e rendicontazione

Il soggetto beneficiario dovrà provvedere al versamento del capitale sociale deliberato, agli adempimenti prescritti ed alla realizzazione degli investimenti indicati nel programma di miglioramento aziendale di cui all'articolo 4, entro le scadenze indicate in domanda ed in conformità a quanto prescritto al comma 3 del precedente articolo 4. Nei 60 giorni successivi alla data di conclusione, il beneficiario dovrà trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), nelle forme e nei modi che da quest'ultima saranno successivamente resi noti, la documentazione attestante:

- I. l'avvenuto perfezionamento dell'aumento di capitale;
- II. l'effettiva realizzazione degli investimenti e delle attività indicate nel programma di miglioramento aziendale di cui all'articolo 4 del presente bando.

Verificata la rendicontazione e la documentazione a corredo, Finpiemonte provvederà all'erogazione del contributo a fondo perduto nella misura spettante. Eventuali richieste di proroga, per un periodo complessivamente non superiore a 6 mesi, per la realizzazione degli investimenti programmati dovranno essere inviate a Finpiemonte S.p.A., che potrà accoglierle, previo parere del Gruppo tecnico di valutazione,

solo se avanzate prima della data fissata per la conclusione dell'investimento e se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario .Finpiemonte S.p.A. valuterà la richiesta di proroga sentito il parere vincolante del Gruppo tecnico di valutazione.

8. Subentro nella titolarità del finanziamento

Il finanziamento non può essere ceduto prima della approvazione della rendicontazione di cui al precedente articolo 7 da parte di Finpiemonte se non nel caso di operazioni societarie che portino all'estinzione del soggetto beneficiario. In tal caso il soggetto subentrante potrà continuare ad usufruire dell'intervento del Fondo rotativo regionale subordinatamente alle seguenti condizioni:

- richiesta formale a Finpiemonte s.p.a., con specificazione delle ragioni e delle modalità del subentro;
- ammissibilità del soggetto subentrante sotto il profilo dei requisiti i soggettivi, previo accertamento della sua solvibilità da parte della banca che approva formalmente il subentro e comunque nei limiti dei massimali di aiuto previsti al precedente articolo 5;
- accollo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte del soggetto subentrante di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dall'ammissione all'agevolazione e dal finanziamento.

9. Obblighi dell'impresa beneficiaria

La fruizione delle agevolazioni previste dal presente bando comporta per il beneficiario i seguenti obblighi:

- effettuare l'aumento di capitale mediante versamenti dei soci e/o accantonamenti di utili corrispondenti al finanziamento percepito, da imputarsi al capitale sociale o, in alternativa, ad apposita riserva denominata "Riserva ex Misura IV.1- 'Piano straordinario per l'occupazione' –Regione Piemonte".
- mantenere, per almeno sette anni dalla data di perfezionamento dell'operazione di aumento di capitale, l'attività nell'unità locale produttiva presente in Piemonte;
- fatti salvi i casi di copertura di perdite accertate in bilancio, non effettuare riduzioni di capitale sociale e/o di altre riserve di patrimonio netto mediante distribuzione ai soci di utili, versamenti o di altre somme che determinino un valore di patrimonio netto inferiore al valore (somma tra Patrimonio netto ante domanda e aumento di capitale) raggiunto con il perfezionamento dell'operazione di aumento di capitale prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione del finanziamento e comunque non prima della scadenza dello stesso.

10. Revoca delle agevolazioni

L'agevolazione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) in caso di estinzione anticipata del finanziamento, qualora il beneficiario non abbia perfezionato l'aumento di capitale con le modalità di cui all'articolo 4;
- b) qualora entro il termine prescritto non venga versato tutto il capitale deliberato e, a seguito di verifiche, si riscontri che non sono stati rispettati i parametri previsti all'art. 4; a tal fine il riscontro verrà effettuato sui dati dell'ultimo bilancio approvato (precedente la data della delibera di aumento di capitale) considerando il valore dell'effettivo versamento di capitale e il valore dell'effettivo finanziamento ottenuto;
- c) interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili all'impresa beneficiaria;

- d) qualora l'impresa non destini l'agevolazione agli scopi indicati in fase di presentazione della domanda;
- e) nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
- f) qualora l'impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicare la consistenza patrimoniale o l'esecuzione dell'operazione per la quale è stata ammessa a beneficiare dell'agevolazione o la restituzione del finanziamento bancario;
- g) qualora l'impresa compia qualsiasi atto finalizzato a ridurre la consistenza patrimoniale e/o economica;
- g) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento agevolato al di fuori di quanto previsto al precedente articolo 8;
- h) in caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento agevolato alle scadenze prescritte;
- i) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti, dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento;
- i) nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo dei versamenti inferiore ai versamenti ammessi con il provvedimento di concessione;
- l) in caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dalla conclusione dell'operazione ammessa all'agevolazione;
- m) qualora il beneficiario dell'agevolazione non consenta l'effettuazione dei controlli di cui al successivo punto 15 o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- n) qualora la banca deliberi la revoca della propria quota di finanziamento;
- o) in caso di mancanza dei requisiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato, in particolare quella che disciplina la linea A) e la linea B) del presente bando;
- p) in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 9.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo, relativo alla quota di finanziamento regionale;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente l'impresa, costituito dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti e quelli che avrebbe dovuto corrispondere applicando, all'intero ammontare del finanziamento, un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di concessione, maggiorato dello spread indicato nella delibera relativa alla quota di finanziamento bancario;
- della quota di contributo a fondo perduto, se erogato.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione:

- della quota parte del finanziamento regionale indebitamente percepito;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente l'impresa, costituito dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti sulla quota sopra definita e quelli che avrebbe dovuto corrispondere applicando, alla quota parte di finanziamento indebitamente percepito, un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di concessione, maggiorato dello spread indicato nella delibera relativa alla quota di finanziamento bancario;
- della quota di contributo a fondo perduto, se erogato.

Nei casi indicati all'articolo 12 della legge regionale 24/11/2004 n. 34 si applicano altresì le sanzioni amministrative previste da tale norma.

11. Ispezioni e controlli

Di propria iniziativa o su indicazione dei competenti organi della Regione, Finpiemonte effettua controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'operazione ammessa all'agevolazione, del programma di miglioramento aziendale e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

12. Regole di cumulo

BASE GIURIDICA Linea A). Gli aiuti concessi ai sensi della "Comunicazione della Commissione" —non possono essere cumulati con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») per i medesimi costi ammissibili.

La somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 "Importo di aiuto limitato e compatibile" della "Comunicazione della Commissione" citata (, qui applicata all' art 5 linea A) e degli aiuti «de minimis» ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500.000 euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

Le agevolazioni di cui alla citata Comunicazione possono essere cumulate con altri aiuti compatibili a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

BASE GIURIDICA Linea B). Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per lo specifico investimento e/o per quegli specifici costi, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione U.E..

13. Conformità alla normativa comunitaria e dichiarazione Deggendorf

Anche per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, con riferimento in particolare all'articolo 5, la presente misura d'aiuto è soggetta alle seguenti basi giuridiche:

A) Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 83/01) e Decisione della Commissione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 – Italy – Limited amount of compatible aid under the Temporary Framework. c) D.p.c.m. 3 giugno 2009 'Modalità di applicazione della Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica' e successivi atti di normazione nazionale. La concessione dell'aiuto avverrà previa acquisizione della dichiarazione prevista dal punto 4.2.2, lettera g) della citata Comunicazione corrispondente alla previsione dell'art. 3, lettera c) del D.P.C.M 3 giugno 2009.

B) Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis'): le agevolazioni concesse sulla base della presente misura d'aiuto soddisfano le condizioni previste dal precitato Regolamento CE.

ALLEGATO

SETTORI AMMISSIBILI

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007 —

(e limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 800/2008 e Comunicazione della Commissione —
Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)

*

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (limitatamente ai codici: 6.10, 6.20, 7.21, 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99, 9.10, 9.90)².

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (esclusi i codici: 10.1, 10.2, 10.31, 10.32, 10.39, 10.4, 10.51, 10.6, 10.81, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06)

Il codice "10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi" è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè.

Nei codici 10.85.0, 10.89.0 (ex 15.89 classificazione ATECO 2002) – Produzione di pasti e piatti preparati, Produzione di altri prodotti alimentari nca, è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite).

D- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
(esclusi i codici: 35.14, 35.23)

**E- FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E RISANAMENTO**

F - COSTRUZIONI

H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (limitatamente ai codici 52.21.4 e 52.29.2)

J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (limitatamente ai codici 58.1, 58.2, 59.12, 59.2, 60, 61, 62, 63.1)

M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (limitatamente ai codici 71.2, 72, 73, 74.10.1, 74.10.2, 74.10.9)

² E' pertanto esclusa l'industria estrattiva [05.10.0, (ex10.14 ATECO 2002), 05.20.0 (ex10.24 ATECO 2002), 07.10.0 (ex13.104 ATECO 2002), 07.29.0 (ex 13.204 ATECO 2002); 08.92.0 (ex10.34 ATECO 2002);

N (limitatamente ai codici 82.92)

S – ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI (limitatamente al codice 96.01.1)

Limitazioni generali

1) Ai sensi del punto 4.2.2 della "Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" e dell'art. 3, secondo comma del DPCM 3 giugno 2009 il regime di aiuto previsto al articolo 9, lettera B non si applica alle imprese che operano:

a) nel settore della pesca;

b) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli³.

c) nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli⁴, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari: ciò significa che negli altri casi il regime di aiuto previsto nel presente bando si applica al settore della trasformazione e commercializzazione agricola (per i codici ammessi dal presente bando).

Non possono essere concesse agevolazioni quando consistono in aiuti all'esportazione o in aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

2) Ai sensi del Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore('de minimis') sono inammissibili gli aiuti:

a) concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio⁵;

b) concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;

c) concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato nei casi seguenti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

³ Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

⁴ Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006

⁵ In GUCE L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GUUE L 335 dell'1.12.2006, pag. 3).

- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari;

d) concessi ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002⁶;

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) concessi a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

⁶ In GUCE L 205 del 2.08.2002.